

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2010

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2010) 4313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/368/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/771/CE della Commissione<sup>(2)</sup> armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, fra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte e impianti medici. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici.
- (2) Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere sviluppate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.
- (3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.
- (4) Le decisioni della Commissione 2008/432/CE<sup>(3)</sup> e 2009/381/CE<sup>(4)</sup> hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE sostituendo l'allegato.

- (5) Nella sua relazione del novembre 2009<sup>(5)</sup>, presentata nell'ambito del mandato summenzionato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell'allegato alla decisione 2006/771/CE.
- (6) L'allegato della decisione 2006/771/CE va quindi modificato di conseguenza.
- (7) Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità<sup>(6)</sup> per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di norme armonizzate o dall'applicazione soddisfacente di procedure alternative di valutazione della conformità.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66.<sup>(3)</sup> GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49.<sup>(4)</sup> GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32.<sup>(5)</sup> Relazione 35 della CEPT, RSCOM 09-68.<sup>(6)</sup> GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio**

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione	
Apparecchiature a corto raggio non specifiche <sup>(5)</sup>	6 765-6 795 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008	
	13,553-13,567 MHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008	
	26,957-27,283 MHz	Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri		Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007	
	40,660-40,700 MHz	10 mW e.r.p.		Le applicazioni video sono escluse	1° giugno 2007	
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.)	433,050-434,040 <sup>(6)</sup> MHz	1 mW e.r.p. e densità di potenza di -13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° novembre 2010	
		10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 10 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010	
	434,040-434,790 <sup>(6)</sup> MHz	1 mW e.r.p. e densità di potenza di -13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° novembre 2010	
		10 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 10 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010	
			Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° novembre 2010

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.)	863,000-865,000 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dello 0,1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	865,000-868,000 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dell'1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	868,000-868,600 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dell'1 %	Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	868,700-869,200 MHz	25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dello 0,1 %	Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.)	869,400-869,650 <sup>(6)</sup> MHz	500 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> del 10 %	Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
			La spaziatura tra i canali deve essere pari a 25 kHz, eccetto quando l'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità		
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dello 0,1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
	869,700-870,000 <sup>(6)</sup> MHz	5 mW e.r.p.	Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione	Le applicazioni audio e video sono escluse	1° giugno 2007
		25 mW e.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dell'1 %	Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse	1° novembre 2010
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (cont.)	2 400-2 483,5 MHz	10 mW di potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.)			1° giugno 2007
	5 725-5 875 MHz	25 mW e.i.r.p.			1° giugno 2007
	24,150-24,250 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° ottobre 2008
	61,0-61,5 GHz	100 mW e.i.r.p.			1° ottobre 2008
Sistemi di trasmissione a banda larga	2 400-2 483,5 MHz	100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipo di modulazione	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE		1° novembre 2009

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
	57,0-66,0 GHz	40 dBm e.i.r.p. e densità 13 dBm/MHz e.i.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE	Gli impianti fissi per esterni sono esclusi	1° novembre 2010
Impianti di allarme	868,600-868,700 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 1,0 %		1° ottobre 2008
	869,250-869,300 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 0,1 %		1° giugno 2007
	869,300-869,400 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 1,0 %		1° ottobre 2008
	869,650-869,700 MHz	25 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento: <sup>(7)</sup> 10 %		1° giugno 2007
Sistemi di telesoccorso <sup>(8)</sup>	869,200-869,250 MHz	10 mW e.r.p.	Spaziatura tra i canali: 25 kHz Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 0,1 %		1° giugno 2007
Applicazioni industriali <sup>(9)</sup>	9,700-59,750 kHz	72 dBμA/m a 10 metri			1° novembre 2010
	59,750-60,250 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	60,250-70,000 kHz	69 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	70-119 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	119-127 kHz	66 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	127-140 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	140-148,5 kHz	37,7 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
	148,5-5 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso:	- 15 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l'intensità di campo totale è di - 5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz			1° ottobre 2008
Applicazioni induttive (cont.)	400-600 kHz	- 8 dBμA/m a 10 metri		Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID <sup>(10)</sup>	1° ottobre 2008
	3 155-3 400 kHz	13,5 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	5 000-30 000 kHz Nelle bande specifiche di cui sotto si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso:	- 20 dBμA/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dBμA/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz			1° ottobre 2008
	6 765-6 795 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
	7 400-8 800 kHz	9 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
	10 200-11 000 kHz	9 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
Applicazioni induttive (cont.)	13 553-13 567 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° giugno 2007
		60 dBμA/m a 10 metri		Queste condizioni si applicano esclusivamente alle applicazioni RFID <sup>(10)</sup> ed EAS <sup>(11)</sup>	1° ottobre 2008
	26 957-27 283 kHz	42 dBμA/m a 10 metri			1° ottobre 2008
Impianti medici attivi <sup>(12)</sup>	9-315 kHz	30 dBμA/m a 10 metri	Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 10 %		1° ottobre 2008

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
	30,0-37,5 MHz	1 mW e.r.p.	Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 10 %	Queste condizioni si applicano esclusivamente agli impianti medici attivi a membrana di potenza ultrabassa per la misurazione della pressione arteriosa	1° novembre 2010
	402-405 MHz	25 µW e.r.p.	<p>Spaziatura tra i canali: 25 kHz</p> <p>I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz</p> <p>Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiori a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 1999/5/CE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche</p>		1° novembre 2009
Impianti medici attivi e periferiche associate <sup>(13)</sup>	401-402 MHz	25 µW e.r.p.	<p>Spaziatura tra i canali: 25 kHz</p> <p>I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz</p> <p>Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dello 0,1 %</p>		1° novembre 2010
	405-406 MHz	25 µW e.r.p.	<p>Spaziatura tra i canali: 25 kHz</p> <p>I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz</p>		1° novembre 2010

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
			Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> dello 0,1 %		
Dispositivi impiantabili per animali <sup>(14)</sup>	315-600 kHz	- 5 dBµA/m a 10 m	Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 10 %		1° novembre 2010
	12,5-20,0 MHz	- 7 dBµA/m a 10 m in una larghezza di banda di 10 kHz	Limite del ciclo di funzionamento <sup>(7)</sup> : 10 %	Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente alle applicazioni in interno.	1° novembre 2010
Trasmettitori FM a bassa potenza <sup>(15)</sup>	87,5-108,0 MHz	50 nW e.r.p.	Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz		1° novembre 2010
Applicazioni audio senza filo <sup>(16)</sup>	863-865 MHz	10 mW e.r.p.			1° novembre 2010
Applicazioni di radio-determinazione <sup>(17)</sup>	2 400-2 483,5 MHz	25 mW e.i.r.p.			1° novembre 2009
	17,1-17,3 GHz	26 dBm e.i.r.p.	Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE	Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai sistemi di terra	1° novembre 2009
Radar per rilevamento del livello dei serbatoi <sup>(18)</sup>	4,5-7,0 GHz	24 dBm e.i.r.p. <sup>(19)</sup>			1° novembre 2009
	8,5-10,6 GHz	30 dBm e.i.r.p. <sup>(19)</sup>			1° novembre 2009
	24,05-27,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. <sup>(19)</sup>			1° novembre 2009
	57,0-64,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. <sup>(19)</sup>			1° novembre 2009
	75,0-85,0 GHz	43 dBm e.i.r.p. <sup>(19)</sup>			1° novembre 2009

Tipo di apparecchiature a corto raggio	Banda di frequenza <sup>(1)</sup>	Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza <sup>(2)</sup>	Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) <sup>(3)</sup>	Altre restrizioni d'uso <sup>(4)</sup>	Termine di attuazione
Comandi di modelli <sup>(20)</sup>	26 990-27 000 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 040-27 050 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 090-27 100 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 140-27 150 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
	27 190-27 200 kHz	100 mW e.r.p.			1° novembre 2009
Identificazione a radiofrequenza (RFID)	2 446-2 454 MHz	100 mW e.i.r.p.			1° novembre 2009
Telematica per il trasporto e il traffico su strada	76,0-77,0 GHz	55 dBm picco e.i.r.p. e 50 dBm medio e.i.r.p. e 23,5 dBm medio e.i.r.p. per i radar a impulsi		Queste condizioni di uso si applicano esclusivamente ai veicoli terrestri e ai sistemi infrastrutturali.	1° novembre 2010

<sup>(1)</sup> Gli Stati membri devono autorizzare l'uso di bande di frequenza adiacenti in questa tabella come un'unica banda di frequenza, a patto che le condizioni specifiche di ciascuna delle bande di frequenza adiacenti siano soddisfatte.

<sup>(2)</sup> Gli Stati membri devono permettere l'uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza di trasmissione, di intensità di campo o di densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire permettere l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate.

<sup>(3)</sup> Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» e non possono aggiungere altri parametri o altri requisiti in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, per condizioni meno restrittive si intende che gli Stati membri possono omettere completamente i «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» in una data cella oppure permettere valori più elevati.

<sup>(4)</sup> Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste «altre restrizioni d'uso» e non possono aggiungere ulteriori restrizioni d'uso. Dato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere in parte o in tutto queste restrizioni.

<sup>(5)</sup> Questa categoria comprende tutti i tipi di applicazioni che soddisfano le condizioni tecniche (ad esempio gli strumenti di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, i dati in generale ed altre applicazioni analoghe).

<sup>(6)</sup> Per questa banda di frequenza gli Stati membri devono rendere possibili tutti i gruppi alternativi di condizioni d'uso.

<sup>(7)</sup> Per «ciclo di funzionamento» si intende la percentuale di tempo nel corso di un qualsiasi periodo di un'ora durante il quale l'apparecchiatura trasmette attivamente. In base alle condizioni meno restrittive contemplate all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/771/CE, gli Stati membri possono consentire un valore di «ciclo di funzionamento» più elevato.

<sup>(8)</sup> Le apparecchiature di telesoccorso sono utilizzate per assistere, in situazioni di emergenza, le persone anziane o i disabili.

<sup>(9)</sup> Questa categoria comprende, ad esempio, apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza filo, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza filo e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

<sup>(10)</sup> Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per l'identificazione delle frequenze radio (RFID).

<sup>(11)</sup> Questa categoria riguarda le applicazioni induttive utilizzate per i sistemi elettronici anticaccheggio (Electronic article surveillance — EAS).

<sup>(12)</sup> Questa categoria riguarda la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi, secondo la definizione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

<sup>(13)</sup> Questa categoria comprende sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra impianti medici attivi, come da definizione di cui alla nota 12, e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

<sup>(14)</sup> Questa categoria riguarda i dispositivi di trasmissione che vengono impiantati nel corpo di un animale a fini diagnostici e/o terapeutici.

<sup>(15)</sup> Questa categoria include le applicazioni che collegano gli apparecchi audio portatili, compresi i telefoni cellulari, e i sistemi audiovisivi installati nelle automobili o in ambienti domestici.

<sup>(16)</sup> Applicazioni per sistemi audio senza filo, tra cui: microfoni e altoparlanti senza filo; cuffie senza filo; cuffie senza filo per dispositivi portatili, quali lettori CD, cassette o radio che si possono indossare; cuffie senza filo da utilizzare a bordo di un veicolo, ad esempio per la radio o il telefono cellulare ecc; auricolari e microfoni senza filo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli.

<sup>(17)</sup> Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri.

<sup>(18)</sup> I radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) sono un'applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite di materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

<sup>(19)</sup> Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di - 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

<sup>(20)</sup> Questa categoria comprende le applicazioni utilizzate per controllare il movimento di modelli (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua.